

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 231

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 12, legge 12 luglio 2006, n. 228 e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38)

Trasmesso alla Presidenza il 4 marzo 2008

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102, RECANTE
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE,
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA LEGGE
7 MARZO 2003, N. 38.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 319 del 27 dicembre 2006;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;**

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38)

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

**“ART. 1
(Finalità)**

1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
 - a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
 - b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno

subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.”;

b) agli articoli 2, 4, 6, 9, 12, 15 e 17, le parole: “Ministro delle politiche agricole e forestali” e “Ministero delle politiche agricole e forestali”, ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: “dal punto 11.5 degli” sono sostituite dalla seguente: “dagli”;

d) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “codice civile” sono inserite le seguenti: “iscritti nel registro delle imprese”;

e) all'articolo 2, comma 2, le parole: “raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone” sono sostituite dalle seguenti: “sia superiore al 30 per cento della produzione”;

f) all'articolo 2, comma 5-*bis*, le parole: “deve intendersi” sono sostituite dalle seguenti: “è comprensiva”;

g) all'articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: “evento climatico avverso” sono sostituite dalle seguenti: “calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche”;

h) all'articolo 4, comma 4, lettera d), le parole: “e/o strutture” sono sostituite dalle seguenti: “impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.”;

i) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “5-*bis*. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.”;

l) all'articolo 5, il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.”;

m) all'articolo 5, comma 2, le parole: “al punto 11.3 degli orientamenti” sono sostituite dalle seguenti: “dagli orientamenti e regolamenti”;

n) all'articolo 5, comma 2, lettera a), le parole: “produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.

1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;”;

o) all'articolo 5, comma 2, lettera b), il numero 1), è sostituito dal seguente: “1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio;”;

p) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio;”;

q) all'articolo 8, comma 1, le parole: “delle politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “della previdenza sociale”;

r) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria”;

s) all'articolo 12, comma 3, lettera c), dopo le parole: “iniziative mutualistiche” sono inserite le seguenti: “, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione.”;

t) all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: “lettere a),” è inserita la seguente: “b), ”;

u) all'articolo 13, il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare:

a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;

b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;

c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.”;

v) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.”;

z) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti sia a breve che a medio e lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti autorizzati ad esercitare operazioni di credito agrario, in favore delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La fideiussione può altresì essere concessa a garanzia di transazioni commerciali effettuate dalle medesime imprese.”.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.